

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 Ottobre 2008, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO EX ART 39 C.G.S. DELL’ U.S.A. S. CATERINA AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. CATERINA/POLISPORTIVA U. MANDOLESI DEL 22.12.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.A. S. Caterina di Fermo, e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, De Sanctis Dr. Gabriele – Componenti; Bravi Dott. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DELL’ A.S.D. ADRIATICA PESCARA C5 AVVERSO LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE FINO AL 4.11.2008 AL SIG. DOLENTE GIUSEPPE;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIERI ALESSANDRO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA ADRIATICA PESCARA C5/REAL TOCO DELL’11.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 100 del 15.10.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Adriatica Pescara C5 di Pescara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 24 Ottobre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete